

**Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri**

**Dipartimento della Funzione Pubblica**

PEC: [protocollo\\_dfp@mailbox.governo.it](mailto:protocollo_dfp@mailbox.governo.it)

[attigiudiziaripcm@pec.governo.it](mailto:attigiudiziaripcm@pec.governo.it)

[ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it](mailto:ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it)

**Al Ministero della Giustizia**

PEC: [prot.dag@giustiziacert.it](mailto:prot.dag@giustiziacert.it)

[gabinetto.ministro@giustiziacert.it](mailto:gabinetto.ministro@giustiziacert.it)

[capo.gabinetto@gustiziacert.it](mailto:capo.gabinetto@gustiziacert.it)

[redazione@giustiziacert.it](mailto:redazione@giustiziacert.it)

**Al Formez P.A.**

PEC: [protocollo@pec.formez.it](mailto:protocollo@pec.formez.it)

## **ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI**

**in ottemperanza al Decreto n.354/2023 del 28.03.2023**

**reso dal Consiglio di Stato (Sezione Terza)**

**nel Giudizio R.G. n.2830/2023**

Il sottoscritto **Avv. Carmelo Salerno** (SNTNMR86H51D086F), con studio in Cosenza alla Via C. Mortati n°23, in qualità di difensore dei Dott.ri Annamaria Santagata, Samantha Squasselli, Elisa Cicero, Vanessa Comito, Maria Luana Mura, Alberto Gentile, Nicolò Vignanello, Francesca Milana, Jessica Lucifora, Antonella Giulia Tassone, Maria Arena, Laura Bardi, Maria Desirè Montesano, Elisabetta Di Brindisi, Antonella Belmonte, Maria Teresa Mancuso, Ermelinda Magnotta, Simona Ricci, Elisabetta Bellopede, Antonio Castaldi, Margherita Freni, Melania Papa, Vincenzo Ruffino, Daniela Inzerillo, Marta Gallo, Andrea D'Ambra, Monica Cucuzza, Valeria

Pipitone, Giovanni Casmiro, Lucia Costantino, Carla Vivacqua, Giuseppe Frontirre',  
Alessandra Riccio, Federica Martinez, Annamaria Gallone, Teresa Strangis, Maria  
Adele Sposato, Rosaria Luciano, Federica Miraglia, Emanuela Conde', Sara  
Spadavecchia, Mariangela Lodedo, Valeria Del Gaudio, Francesca Cocco, Marcella  
Barbera, Giovanna Muci, Valentina Iannone, Caterina Tiralosi, Maria Pia Manzo, giusta  
procura in calce al ricorso in appello ed in forza dell'autorizzazione di cui al **Decreto  
n.354/2023**, pubblicato in data 28.03.2023, dal Consiglio di Stato (Sezione Terza),  
nell'ambito del giudizio iscritto al R.G. n.2830/2023,

#### **PREMESSO CHE**

- con **decreto n.354/2023**, pubblicato in data 28.03.2023, il Presidente della III sez. del Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio iscritto al **R.G. n.2830/2023**, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami del ricorso introduttivo in appello;
- che tale integrazione è stata autorizzata con le seguenti modalità: *“inserimento sui Siti Web della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del Ministero della Giustizia, e di Formez PA di un estratto del presente decreto, di un sunto del ricorso e della dichiarazione dello stato attuale del procedimento”*;

#### **AVVISA CHE**

- l'Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede è il **Consiglio di Stato (Sezione Terza)**;
- che il numero di registro generale del ricorso in appello è **2830/2023**;
- è stata proposta, contestualmente al ricorso in appello, istanza di sospensione della esecutività della sentenza e la relativa udienza in camera di Consiglio al momento della redazione del presente avviso non è stata ancora fissata;
- il ricorso in appello è stato presentato da Annamaria Santagata, Samantha Squasselli, Elisa Cicero, Vanessa Comito, Maria Luana Mura, Alberto Gentile,

Nicolò Vignanello, Francesca Milana, Jessica Lucifora, Antonella Giulia Tassone, Maria Arena, Laura Bardi, Maria Desirè Montesano, Elisabetta Di Brindisi, Antonella Belmonte, Maria Teresa Mancuso, Ermelinda Magnotta, Simona Ricci, Elisabetta Bellopede, Antonio Castaldi, Margherita Freni, Melania Papa, Vincenzo Ruffino, Daniela Inzerillo, Marta Gallo, Andrea D'Ambra, Monica Cucuzza, Valeria Pipitone, Giovanni Casmiro, Lucia Costantino, Carla Vivacqua, Giuseppe Frontirre', Alessandra Riccio, Federica Martinez, Annamaria Gallone, Teresa Strangis, Maria Adele Sposato, Rosaria Luciano, Federica Miraglia, Emanuela Conde', Sara Spadavecchia, Mariangela Loddedo, Valeria Del Gaudio, Francesca Cocco, Marcella Barbera, Giovanna Muci, Valentina Iannone, Caterina Tiralosi, Maria Pia Manzo;

- il ricorso in appello è stato presentato contro: **a) Presidenza del Consiglio dei Ministri**, in persona del Presidente *p.t.*; **b) Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *p.t.*; **c) Formez P.A.**, in persona del l.r.*p.t.*, tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.
- il ricorso in appello è stato altresì notificato ad almeno un controinteressato;
- i potenziali controinteressati rispetto alle pretese azionate dagli odierni appellanti sono i soggetti indicati negli elenchi contenuti nell'avviso Prot: m\_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID del 13 dicembre 2022 adottato;
- con il ricorso in appello è stata impugnata, onde ottenerne l'annullamento e/o modifica, previa sospensione dell'esecutività, della **sentenza resa dal TAR per il Lazio - Roma n° 3063/2023**, pubblicata il 23/02/2023, non notificata, con la quale il TAR adito ha rigettato la domanda proposta con il ricorso iscritto al R.G. n.264/2023;
- con il ricorso in appello è stato lamentato come il TAR capitolino abbia commesso un evidente errore nel considerare che il Ministero della Giustizia

non abbia violato i limiti della discrezionalità amministrativa, non avendo proceduto ad un previo interpello degli odierni appellanti, assunti tramite una graduatoria unica nazionale, prima di procedere con le nuove assunzioni, ritornando al meccanismo delle graduatorie distrettuali;

- i motivi su cui si fonda il ricorso in appello sono di seguito sintetizzati:

***1) Error in iudicando della sentenza impugnata - Motivazione erronea – Eccesso di potere -Violazione dell'art.1 della L. n.241/90 - Violazione del principio di imparzialità - Violazione del principio di proporzionalità.-***

A parere degli appellanti, la sentenza impugnata è illegittima in quanto il giudice di prime cure non poteva non censurare l'operato del Ministero della Giustizia, in quanto l'aver proceduto all'assunzione in ambito distrettuale di dipendenti che, all'esito della prova selettiva, avviata dal Ministero, erano risultato in posizione postergata rispetto agli odierni ricorrenti, ha acuito ancor di più la disparità di trattamento. In base al principio di imparzialità, L'Amministrazione, dunque, ha il dovere di non discriminare i soggetti privati coinvolti, garantendo trattamenti simili in situazioni analoghe e trattamenti differenziati in situazioni diverse. In questo senso, il principio di imparzialità dell'azione amministrativa deva garantire che le scelte operate dalla P.A. si conformino anche ai principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all'art.3 della Costituzione. La scelta di un unico distretto, in sede di presentazione della domanda per partecipare alla procedura concorsuale, comportava -come ineludibile corollario- che i concorrenti risultati in posizione di favore rispetto ad altri concorrenti risultati idonei con un punteggio inferiore. In forza del richiamato art. 1 della legge 241/90, dell'art. 97 della Costituzione e dei principi di imparzialità, di eguaglianza e di ragionevolezza dell'azione amministrativa, si può affermare, senza tema di smentita, che in una procedura concorsuale che chi ha conseguito

un miglior punteggio deve avere la possibilità di scegliere la sede di lavoro a lui più congeniale.

Nel caso di specie, le scelte operate dal Ministero hanno evidentemente violato tali principi che sono principi di logica ancor prima che di diritto. Tanto è vero che, ad esempio, chi tra i ricorrenti aveva il punteggio di 28 ora lavora in una sede di distretto diversa da quella prescelta in domanda ed invece magari che ha il punteggio di 26, ora si trova a lavorare nella sede distrettuale indicata in domanda (e quindi preferita dal concorrente).

***2) Error in iudicando della sentenza impugnata - Motivazione erronea - Violazione ed errata applicazione dell'art.14, co.1 del D.L. n.80/2021 – Violazione lex specialis - Violazione e mancata applicazione dell'art.8 dell'avviso pubblico.-***

Con il secondo motivo di impugnazione, gli appellanti rilevano come la *lex specialis*, nella sua formulazione chiara e perentoria, consente al Ministero di utilizzare le graduatorie di un distretto per coprire i posti vacanti del distretto più vicino. Da tanto discende che le scelte operate dal ministero violano evidentemente la *lex specialis* in quanto, ad esempio, chi aveva scelto il distretto di Catania ora si trova in quello di Milano, chi aveva il distretto di Bari ora si trova in quello di Firenze.

Sottolineano, inoltre, come anche il richiamo all'art.33, co.2, lett. b) n.1 del D.L. n.17/22, non consente di affermare che l'operato del ministero sia legittimo e ciò per vari ordini di motivi. Innanzitutto, perché, se da un lato l'art. 33 comma II lett. b), d.l. 1° marzo 2022, n.17 consente al Ministero della Giustizia, per coprire posti ulteriormente vacanti, di procedere allo scorrimento “delle graduatorie degli idonei non vincitori (per il medesimo profilo) di altri distretti”, dall'altro lato lo stesso art. 33 di certo non preclude l'applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. 165/01 (norma non rispettata dal Ministero nella nostra fattispecie)

che stabilisce che le graduatorie devono rimanere ferme per due anni. Inoltre, perché non è previsto dalla succitata norma il fatto che la costituzione di nuove graduatorie distrettuali (preordinate a coprire le sedi vacanti, avrebbero comportato la decadenza dalle vecchie graduatorie distrettuali) e la collocazione nelle nuove graduatorie comportasse la decadenza dei candidati idonei dalle prime graduatorie distrettuali.

Precisano, ancora, che l'esigenza di coprire rapidamente i posti vacanti nelle sedi extra-distrettuali poteva essere soddisfatta, in modo più logico e razionale, facendo partecipare al secondo scorrimento distrettuale anche coloro i quali si sono resi disponibili a lavorare extra distretto, mediante un semplice invito a scegliere la sede distrettuale di origine.

Ciò è stato fatto dal Ministero allorquando sono stati proposti una serie di ricorsi per l'ottenimento da parte di molti candidati di 2 punti legati alla laurea "vecchio ordinamento" (Cfr. TAR Lazio, Roma, nn.16765/22 e 16768/22, mai gravate in appello).

Precisamente allorquando quei ricorsi sono stati accolti, il Ministero si è limitato ad inviare una comunicazione ai ricorrenti vincitori, dando la possibilità a costoro di poter scegliere tra la sede extra-distrettuale cui erano stati assegnati e la sede distrettuale che avevano diritto a scegliere in base al nuovo punteggio, portando all'attenzione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato alcuni esempi.

Tanto viene sottolineato per evidenziare che le esigenze di rapidità di copertura dei posti vacanti (rapidità sollecitata anche dal Pnrr) non sarebbe stata assolutamente sacrificata se il Ministero avesse proceduto come ha fatto in occasione dei ricorsi accolti per l'assegnazione di 2 punti in graduatoria.

Ricordano, infine, che ancora oggi, nei distretti prescelti dagli odierni ricorrenti nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva rimangono vacanti

tantissime sedi, sicché appare ancor più illogico che il Ministero abbia deciso di “sacrificare” non solo gli interessi legittimi degli odierni ricorrenti, a anche i principi su richiamati di imparzialità, adeguatezza e proporzionalità dell’*agere* amministrativo.

***3) Error in iudicando della sentenza impugnata - Motivazione erronea – Eccesso di potere per manifesta illogicità - Violazione dei principi di efficienza ed imparzialità dell’agere amministrativo.-***

Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti sottolineano che, a quanto è dato sapere, alcuni concorrenti che avevano partecipato alla selezione extra distrettuale per la formazione della graduatoria nazionale, erano risultati assegnatari di sedi al di fuori del distretto scelto in domanda e non hanno accettato la sede extra distrettuale. Costoro ora sono collocati nelle graduatorie distrettuali. Risultava evidente che, quindi, tale evenienza, se confermata all’esito della produzione della graduatoria nazionale di cui si chiede la produzione nel presente giudizio, confermerebbe ulteriormente la manifesta illogicità dell’azione amministrativa, in quanto, se così fosse, risulterebbero “premiati” colori i quali non hanno accettato la destinazioni extra distrettuali e non coloro i quali, con spirito di abnegazione, hanno dato la disponibilità a coprire sedi da loro non indicate nella originaria domanda di partecipazione al concorso su base distrettuale. In tale senso si palesava, quindi, oltre agli altri vizi già prospettati, una tanto evidente quanto ingiustificata disparità di trattamento, portando all’attenzione dell’Ecc.mo Consiglio di Stato alcuni esempi.

In conclusione, gli appellanti, sulla base di informazioni assunte dai singoli concorrenti, ponevano in evidenza, al giudice dell’appello, che allo stato anche dopo le assunzioni operata in forza delle graduatorie distrettuali approvate nel mese di gennaio del 2023, sono ancora vacanti molti posti in svariate sedi,

riferendo su alcune attuali situazioni presenti nei vari distretti di Corte ad Appello, come quello di Napoli.

### AVVISANO ALTRESÌ

- che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

-che la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con decreto n.354/2023, pubblicato in data 28.03.2023, reso dal Consiglio di Stato (Sezione Terza);

- che al presente avviso, sottoscritto digitalmente (file “*Appello UPP Pubblici proclami.pdf*”), sono allegati:

1. il testo integrale del ricorso (file “*Appello UPP 23 marzo 2023*”, sottoscritto digitalmente);
2. il decreto n.354/2023, pubblicato il 28.03.2023, di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, reso dal Consiglio di Stato (Sezione Terza file “*N. 02830\_2023 REG.RIC*”);
3. il provvedimento [m\\_dg.DOG.12/12/2022.0017079.ID](https://www.giustizia-amministrativa.it/ricerca/decisioni/0017079) con gli allegati elenchi contenenti i nominativi dei controinteressati (file *Doc. 1 - avviso del 13 dicembre 2022*”);
4. sentenza Tar Lazio – Roma – n. 264/2023 (file “*N. 00264\_2023 REG.RIC\_*”).

Cosenza, lì 31 Marzo 2023

*Avv. Carmelo Salerno*